

## CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

### ULTERIORI FAQ IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLA L. 33/2022 E DEL D.M. ATTUATIVO 930/2022

1. L'istanza di contemporanea iscrizione a due corsi di studio è da valutare con riguardo all'anno accademico o alla/e carriera/e attiva/e dello studente?  
- *La valutazione è da effettuarsi con riguardo all'anno accademico, tenuto conto della carriera dello studente.*
  
2. La contemporanea iscrizione è possibile anche relativamente a singoli corsi?  
- *La contemporanea iscrizione non riguarda le iscrizioni a corsi singoli, in quanto questi ultimi non si configurano come un corso di studio. Pertanto, lo studente con contemporanea iscrizione a due CdS può essere iscritto anche a corsi singoli.*
  
3. Lo studente iscritto a due corsi di studio può chiedere una sospensione degli studi?  
- *La sospensione degli studi per le fattispecie previste nel D.lgs. 29/03/2012 n.68 è un diritto dello studente. Ciò premesso, a prescindere dalla situazione soggettiva dello studente, si ritiene che la richiesta di sospensione degli studi si debba applicare "contemporaneamente" a entrambi i corsi di studio.  
Resta salva la possibilità per lo studente - che si trovi nelle fattispecie di cui D.lgs. 29/03/2012 n.68 e che intenda comunque proseguire l'impegno in un solo corso di studio - di rinunciare alla contemporanea iscrizione, chiudendo la sua posizione in uno dei due corsi di studio.*
  
4. Uno studente iscritto a due corsi di laurea presso due Atenei, se decide - nel corso di un anno accademico - di trasferire in un altro Ateneo uno dei due corsi, può effettuare la contemporanea iscrizione nel nuovo Ateneo mantenendo corso e classe di laurea?  
- *Atteso che la disciplina delle modalità e tempistiche per l'accoglimento di studenti trasferiti in entrata rientra nell'autonomia regolamentare di ogni Ateneo, qualora sia ammesso il trasferimento durante l'anno accademico, lo studente può prendere iscrizione nel nuovo Ateneo a un corso di studio della stessa classe solo subordinatamente alla verifica della differenziazione dei 2/3 delle attività formative tra i due corsi di studio per i quali chiede la contemporanea iscrizione.*

5. Se uno studente a seguito di una rinuncia agli studi si iscrive in un altro Ateneo quale rinunciatario e richiede la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio, anche l'iscrizione al secondo Ateneo deve avvenire come studente rinunciatario?
- *La fattispecie qui rappresentata sottende la diversa disciplina adottata dagli atenei, nella loro autonomia regolamentare, riguardo alla possibilità per lo studente rinunciatario di richiedere il riconoscimento - nel corso di nuova iscrizione - di CFU acquisiti nella carriera che lo studente ha chiuso per rinuncia agli studi. Qualora i corsi di studio siano in Atenei diversi, trova applicazione la regolamentazione di ogni Sede.*
6. È possibile per un dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione richiedere la co-tutela in un'Università straniera?
- *Richiamando la risposta fornita alla domanda n. 24 presente nelle FAQ pubblicate il 10/10/2022, si evidenzia che il dottorando che usufruisce della contemporanea iscrizione non può partecipare anche a un programma di co-tutela. Resta inteso che è fatta salva la possibilità da parte del dottorando di chiudere la carriera diversa da quella ove intende richiedere la co-tutela e successivamente partecipare a un programma di co-tutela.*
7. La contemporanea iscrizione è prevista anche per gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS)?
- *La legge 33/2022, abrogando il secondo comma dell'articolo 142 del regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ha conseguentemente disciplinato la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione universitaria e/o delle AFAM. Atteso che i programmi formativi degli ITS non rientrano nelle suddette fattispecie, si ritiene che l'iscrizione a un ITS possa essere compatibile con l'iscrizione a corsi di studio universitari o delle AFAM, fatto salvo l'eventuale vincolo dell'obbligo di frequenza (art. 3 del DM n. 930/2022). Non appare plausibile la fattispecie di iscrizione a un ITS e a 2 corsi di studio universitaria e/o delle AFAM, in riferimento all'impegno richiesto allo studente, anche in assenza di obbligo di frequenza nei corsi di studio di istruzione universitaria e/o delle AFAM. Comunque, rientra nell'autonomia delle sedi valutare la possibilità di iscrizione a un ITS e a un CdS universitario, tenuto conto anche dei provvedimenti ministeriali che prevedono il riconoscimento di numerosi CFU tra ITS e corsi di laurea o corsi di laurea ad orientamento professionale.*

8. La verifica della differenziazione dei 2/3 delle attività formative può essere effettuata anche durante la carriera dello studente, considerando che quest'ultimo potrebbe cambiare il piano di studio?
- *Si ritiene che la verifica della differenziazione dei 2/3 delle attività formative effettuata contestualmente all'iscrizione dello studente ai due CdS sia di per sé sufficiente in tutti i casi in cui le modifiche del piano di studi avvengano all'interno dell'offerta programmata per la coorte cui appartiene lo studente. Nel caso in cui le modifiche fossero relative ad attività formative non presenti nell'offerta della coorte cui appartiene lo studente, è opportuno effettuare nuovamente la verifica di differenziazione dei 2/3.*
9. Ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione, è possibile calcolare la differenziazione dei 2/3 delle attività formative con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari e agli esami di profitto? Nel predetto calcolo possono rientrare i CFU relativi alle Attività Didattiche Elettive (ADE) e alla tesi di laurea nonché i cosiddetti "crediti a scelta"?
- *Si richiama quanto indicato nella FAQ n. 1 pubblicata in data 12 gennaio 2023 e consultabile al seguente link: [https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/faq\\_contemporanea\\_iscrizione\\_12\\_gennaio\\_2023.pdf](https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2023-01/faq_contemporanea_iscrizione_12_gennaio_2023.pdf)*